

**ZIPA**

CONSORZIO  
ZONE  
IMPRENDITORIALI  
PROVINCIA  
ANCONA

**IN LIQUIDAZIONE**

**ORIGINALE**

**Ordinanza Commissario Liquidatore N. 27 del 20/12/2019 Prot. N. 1665**

**Area ZIPA di Jesi – Ditta Ing. Corrado Cofanelli & C. s.n.c.. -Autorizzazione alla sublocazione di parte dell'immobile di proprietà della OIKODOMEO s.r.l. in favore della ditta MAP s. r.l. di Jesi**


1  


## IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

**Area ZIPA di Jesi – Ditta Ing. Corrado Cofanelli & C. s.n.c.. -Autorizzazione alla sublocazione di parte dell'immobile di proprietà della OIKODOMEO s.r.l. in favore della ditta MAP s. r.l. di Jesi**

Premesso:

- **che** con contratto del 28/08/1974, Rep. n. 75313/13765, a rogito Notaio Gino Picchietti di Jesi – registrato a Jesi il 21/10/74 al n. 1784 vol. 169 e trascritto presso Conservatoria dei RR.II. di Ancona il 22/10/1974 al n. n. 9778 del R. Part. – il Consorzio ZIPA vendeva alla ditta Cofanelli Elvezio con sede a Jesi –, un lotto di terreno facente parte dell'area ZIPA di Jesi , distinto al Catasto Terreni di detto Comune alla Sez G , Foglio VII<sup>o</sup>, mappale 123 (già 1/u) della superficie complessiva di mq. 4.650, per lo svolgimento della propria attività operante nel settore meccanico ;
- **visto e richiamato** l'art. 4 co. a) del citato contratto di compravendita 28/08/1974, Rep. n. 75313/13765 sopra citato che, tra l'altro, recita: (...)“La “ditta” acquirente potrà cedere o in qualsiasi modo sostituire a sé medesima, in proprietà o in godimento, l'immobile in oggetto, sia prima che dopo l'edificazione del suddetto stabilimento, altro soggetto, anche per modifica della sua struttura e della sua ragione sociale, previo benessere del “Consorzio ZIPA”, da formalizzarsi in atto pubblico; tale benessere è condizionato al patto che l'acquirente e i suoi aventi causa si obbligino a mantenere l'immobile in oggetto edificato o meno, nella effettiva e permanente destinazione industriale con annessa attività commerciale”;
- **che** con atto di compravendita dell' 01/08/2019 rep. n. 8084/5033 a rogito notaio Antonella Cozza di Senigallia, registrato a Senigallia il 06/08/2019 al n. 2294 serie 1T e trascritto all'Agenzia del Territorio Uff. Prov. Di Ancona il 06/08/2019 al n. 17657 del registro d'ordine, la ditta Ing. Corrado Cofanelli & C. s.n.c. con sede a Jesi via Don Battistoni 13, ha venduto alla ditta OIKODOMEO s.r.l. con sede in Jesi , via Bocconi, 13, un fabbricato con corte di pertinenza (sub. 3) composto da opificio distinto al Catasto Fabbricati al F. 39 mapp. 123 sub. 4, piano T, categ. D/1, rendita 2833,62 e sub. 5 ,Piano T, categ. D/1 rendita 964,02, sito nel compendio ZIPA di Jesi, nel rispetto dei vincoli e condizioni richiamati nell'ordinanza del Commissario Liquidatore del Consorzio ZIPA in liquidazione n. 14 del 28/06/2019 , esecutiva ai sensi di legge;
- **che** con ordinanza n. 22 del 09/08/2019. esecutiva ai sensi di legge, il Commissario Liquidatore del Consorzio ha autorizzato per quanto di competenza, la ditta OIKODOMEO s.r.l. con sede a Jesi , via Bocconi 13, proprietaria dell'immobile sito a Jesi (AN) zona ZIPA- Via Don Battistoni, 13, distinto al Catasto Fabbricati di detto comune al Foglio 39 mapp. 123 sub. 3 (corte), sub. 4- Z.C. U, Categ. D/01, Rend. 2.833,62 e sub. 5 – Piano T - Categ. D/01 , Rend. 964,02, a locare parte dell'immobile di proprietà (sub. 5 – Piano T - Categ. D/01 , Rend. 964,02) in favore della società Ing. Corrado Cofanelli & C. s.n.c con sede a Jesi – Zona ZIPA via Don Battistoni, 13, nel rispetto di tutti i vincoli e condizioni indicati nell'atto menzionato;
- **che** in data 18/10/2019 la ditta OIKODOMEO s.r.l. e la società Ing. Corrado Cofanelli & C. s.n.c. hanno sottoscritto il contratto commerciale per la locazione dell'immobile sopraindicato, registrato a Jesi il 14/11/2019 al n. 004137 serie 3T, nel quale oltre all'accettazione degli obblighi riportati

2  


## IN LIQUIDAZIONE

nell'ordinanza ZIPA n. 22/2019, le società intervenute hanno convenuto che *"la parte conduttrice potrà sublocare, cedere in uso o comunque affittare l'immobile locato o parte di questo esclusivamente a società in cui risulti socio e/o amministratore l'ing. Corrado Cofanelli, fintanto che permanga tale condizione ed al venir meno di tale condizione la sublocazione sarà risolta di diritto"*;

- **vista** la nota , acquisita al prot. ZIPA al n. 1618 del 10/12/2019 e successiva integrazione del 18/12/2019 acquisita al prot. ZIPA al n. 1679 del 18.12.2019, con le quali la ditta Ing. Corrado Cofanelli & C. s.n.c. ha richiesto al Consorzio il benestare alla sub-locazione di parte dell'immobile concesso in affitto da parte della ditta OIKODOMEO sito nel Comune di Jesi – zona ZIPA, distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 39 mapp. 123 sub. 5 Piano Terra, - Categ. D/01 , Rend. 964,02, in favore della società MAP s.r.l. con sede a Jesi Via Don Battistoni , 13 avente come oggetto sociale: *" lo studio, la progettazione, la realizzazione, l'installazione, la commercializzazione e la manutenzione di sistemi di miscelazione, pompaggio e movimentazione fluidi nelle applicazioni industriali, navali, agroindustriali, agricole e dei rifiuti, nel settore privato, pubblico e militare, in Italia e all'estero; - lo studio, la progettazione, la realizzazione, l'installazione, la commercializzazione e la manutenzione di accessori, di componenti e di strumenti correlati a quanto sopra; - lo studio, la progettazione, la realizzazione, l'installazione, la commercializzazione e la manutenzione di sistemi di ottimizzazione, regolazione e controllo di impianti finalizzati alla produzione energetica, agroalimentare, industriale, navale, agricola e di trattamento dei rifiuti".....*, come si evince dalla documentazione presentata e depositata agli atti del Consorzio ( planimetria catastale (All. A), atti costitutivi, statuti, certificati di iscrizione alla C.C.I.A.A. delle aziende citate, dichiarazione congiunta ditte sul valore di contratto, documentazione per verifica antimafia ai sensi del D.lgs n.159 del 06/11/2011 e s.m.i., privacy, pagamento spese per istruttoria pratiche, come previsto dalla delibera del Consorzio n. 3823/2007;
- **che** l'ing. Corrado Cofanelli è socio in quota parte della società MAP s.r.l. con sede a Jesi, come si evince dalla documentazione presentata e depositata agli atti di questo Consorzio;
- **che** in data 17/12/2019 acquisita al prot. ZIPA n. 1664 il Consorzio ZIPA ha provveduto a richiedere alla BDNA Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell'Interno la richiesta di Comunicazione ai sensi dell'art. 91 del D. lgs . n 06/09/2011 e successive modifiche ed integrazioni della MAP.s.r.l.;
- **preso atto** della nota del 17/12/2019 prot. n. PR-ANUTG -Ingresso 0139769\_20191217 del sistema SI. CE. ANT . della Prefettura di Ancona , acquisita al prot. n. 1665 del 17/12/2019 con la quale, esperiti gli accertamenti di legge, il Ministero dell'interno informa che alla data odierna a carico della ditta MAP s.r.l. e dei soggetti elencati di cui all'art. 85 del D.LGS. 159/2011 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.l.g.s. n. 159/2011;
- **visto e richiamato** il regolamento per l'assegnazione delle aree e degli altri immobili e per l'insediamento di attività produttive approvato dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione n. 3357 del 21/09/1999, modificato con deliberazione del Consiglio Generale n. 588 del 10 ottobre 2012, tutte esecutive ai sensi di legge (All.B);
- **visto e richiamato** lo schema di contratto di vendita di immobili nell'ambito territoriale del Consorzio ZIPA approvato dal C.d.A. con propria deliberazione n. 3358, integrato con deliberazione n. 3366 dell'08/10/1999, assunta dal C.d.A. in data 19/11/1999, modificato con deliberazioni n° 3372 del 19/11/99 e n° 3719 del 07/10/2004, tutte esecutive ai sensi di legge;
- **preso atto** delle finalità dell'operazione di cui si chiede l'autorizzazione, fermo restando il rispetto degli obblighi imposti con contratto di compravendita del 28/08/1974, Rep. n. 75313/13765, a rogito Notaio Gino Picchietti di Jesi – registrato a Jesi il 21/10/74 al n. 1784 vol. 169 e trascritto presso Conservatoria dei RR.II. di Ancona il 22/10/1974 al n. n. 9778 del R. Part., dal contratto di



## IN LIQUIDAZIONE

compravendita dell' 01/08/2019 rep. n. 8084/5033 a rogito notaio Antonella Cozza di Senigallia, registrato a Senigallia il 06/08/2019 al n. 2294 serie 1T e trascritto all'Agenzia del Territorio Uff. Prov. Di Ancona il 06/08/2019 al n. 17657 del registro d'ordine e quanto previsto dal "Regolamento per l'assegnazione delle aree" e dallo "Schema di contratto tipo" approvati con le deliberazioni sopra citate, che la ditta e Ing. Corrado Cofanelli & C. s.n.c e la "MAP s.r.l." si obbligheranno ad accettare nell'atto di sublocazione commerciale, subordinatamente ai regolamenti comunali vigenti, in particolare per quanto riguarda la destinazione d'uso dell'immobile e quindi in sintonia con la destinazione urbanistica prevista dal P.R.G. del comune di Jesi;

- **che** la ditta " Ing. Corrado Cofanelli & C. s.n.c " e la ditta "MAP s.r.l. dovranno dichiarare sul contratto di sub-locazione commerciale la seguente locuzione:  
*"la società "MAP s.r.l. " con sede a Jesi via Don Battistoni, 13 , dichiara di aver preso esatta e totale visione del contratto del 28/08/1974, Rep. n. 75313/13765, a rogito Notaio Gino Picchietti di Jesi – registrato a Jesi il 21/10/74 al n. 1784 vol. 169 e trascritto presso Conservatoria dei RR.II. di Ancona il 22/10/1974 al n. n. 9778 del R. Part. e dal contratto di compravendita dell' 01/08/2019 rep. n. 8084/5033 a rogito notaio Antonella Cozza di Senigallia, registrato a Senigallia il 06/08/2019 al n. 2294 serie 1T e trascritto all'Agenzia del Territorio Uff. Prov. Di Ancona il 06/08/2019 al n. 17657 del registro d'ordine, e di volersi assoggettare alle prescrizioni ed autorizzazioni comunali vigenti con particolare riferimento alla destinazione d'uso dell'immobile e di accettare tutte le clausole del Regolamento per l'assegnazione delle aree e degli altri immobili e per l'insediamento delle attività produttive", approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3357 del 21/09/99, esecutiva ai sensi di legge, modificato con deliberazione del Consiglio Generale n. 588 del 10 ottobre 2012, esecutiva ai sensi di legge";*
- **che** l'adozione del presente atto non contrasta con leggi o regolamenti, ordini e discipline e che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari da parte del Consorzio;
- **che** è necessario doversi dare al presente provvedimento immediata eseguibilità, stante l'urgenza manifestata dalle società interessate;
- **vista** la Legge Regionale n. 48 del 19/11/96 e lo Statuto consortile;
- **vista** la delibera della Giunta Regione Marche n. 1050 del 22/09/2014 e successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale Marche n. 191/PRES del 01/10/2014 con cui sono stati sciolti tutti gli organi del Consorzio e l'Ente è stato sottoposto a commissariamento;
- **vista** la delibera della Giunta Regione Marche n. 264 del 30/03/2015 con la quale è stato nominato il Commissario Liquidatore il Dott. Paolo Di Paolo;
- **vista** da ultimo la delibera della Giunta Regione Marche n. 484 del 29/04/2019 con la quale è stato prolungato al Dott. Paolo Di Paolo l'incarico a Commissario Liquidatore e confermate le modalità che dovranno essere seguite dal Commissario nel condurre le procedure di liquidazione secondo gli artt. 194 e seguenti della Legge Fallimentare di cui al R.D. 267/42 per la liquidazione coatta amministrativa degli Enti Pubblici;

## DISPONE

- 1) **di approvare** le sopra estese premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto nonché quale apparato di motivazione a fondamento della presente parte dispositiva;




## IN LIQUIDAZIONE

- 2) **di rilasciare** la richiesta autorizzazione al trasferimento ed utilizzo del compendio immobiliare in oggetto – negli istituti e nelle forme negoziali indicate – a mezzo del presente atto;
- 3) **di autorizzare**, per quanto di competenza, la ditta Ing. Corrado Cofanelli & C. s.n.c " con sede a Jesi , via Don Battistoni, 13, locataria dell'immobile sito a Jesi (AN) zona ZIPA- Via Don Battistoni, 13, distinto al Catasto Fabbricati di detto comune al Foglio 39 mapp. 123 sub. 5 – Piano T - Categ. D/01 , Rend. 964,02, a sublocare parte dell'immobile, concesso in locazione dalla proprietaria OIKODOMEO s.r.l., in favore della società MAP s.r.l. con sede a Jesi , via Don Battistoni, 13, avente l'attività e per le motivazioni di cui alle premesse , come meglio si evince dalla planimetria catastale (All. A), allegata e dalla documentazione allegata alla richiesta, subordinatamente alle normative comunali vigenti ed alla destinazione urbanistica prevista dal P.R.G., del Comune di Jesi e per le motivazioni tutte espresse nella premessa;
- 4) **di determinare** – ancora conseguentemente ed ulteriormente per l'effetto – che nulla osta, pertanto, al successivo utilizzo del compendio immobiliare in oggetto, come definito nel punto di dispositivo che precede e nelle premesse sopra estese;
- 5) **di precisare** che la presente autorizzazione – e la determinazione di nulla osta alla medesima sottesa – è rilasciata esclusivamente in relazione ed ai fini delle attribuzioni e prerogative istituzionali di questo Consorzio e comunque sulla base dei soli elementi istruttori resi disponibili;
- 6) **di stabilire** che la presente autorizzazione è subordinata alla riproposizione e quindi all'inserimento nel testo contrattuale delle clausole limitative della circolazione del bene, come indicato nelle sopra estese premesse;
- 7) **di prescrivere – ai fini di efficacia della presente autorizzazione e sotto comminatoria di opposta inefficacia in difetto e ferma rimanendo l'eventuale iniziativa di revoca da parte di questo Consorzio** – che sono confermate tutte le clausole ed i vincoli preesistenti contenuti nei citati contratti di compravendita del 28/08/1974, Rep. n. 75313/13765, a rogito Notaio Gino Picchietti di Jesi – registrato a Jesi il 21/10/74 al n. 1784 vol. 169 e trascritto presso Conservatoria dei RR.II. di Ancona il 22/10/1974 al n. n. 9778 del R. Part. e dell' 01/08/2019 rep. n. 8084/5033 a rogito notaio Antonella Cozza di Senigallia, registrato a Senigallia il 06/08/2019 al n. 2294 serie 1T e trascritto all'Agenzia del Territorio Uff. Prov. di Ancona il 06/08/2019 al n. 17657 del registro d'ordine , in quanto compatibili con la situazione attuale, con particolare riferimento alla destinazione d'uso dell'immobile e subordinatamente alle eventuali prescrizioni ed autorizzazioni comunali vigenti e nel rispetto del " *Regolamento per l'assegnazione delle aree e degli altri immobili e per l'insediamento delle attività produttive*", approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3357 del 21/09/99, modificato con deliberazione del Consiglio Generale n. 588 del 10 ottobre 2012, tutte esecutive ai sensi di legge, (All. B) che dovranno essere accettate in toto dalle ditte, riportando sul contratto di sub-locazione la seguente locuzione:  
**a1.1)** *"la società "MAP s.r.l. " con sede a Jesi via Don Battistoni, 13 , dichiara di aver preso esatta e totale visione del contratto del 28/08/1974, Rep. n. 75313/13765, a rogito Notaio Gino Picchietti di Jesi – registrato a Jesi il 21/10/74 al n. 1784 vol. 169 e trascritto presso Conservatoria dei RR.II. di Ancona il 22/10/1974 al n. n. 9778 del R. Part. e dal contratto di compravendita dell' 01/08/2019 rep. n. 8084/5033 a rogito notaio Antonella Cozza di Senigallia, registrato a Senigallia il 06/08/2019 al n. 2294 serie 1T e trascritto all'Agenzia del Territorio Uff. Prov. Di Ancona il 06/08/2019 al n. 17657 del registro d'ordine, e di volersi assoggettare alle prescrizioni ed autorizzazioni comunali vigenti con particolare riferimento alla destinazione d'uso dell'immobile e di accettare tutte le clausole del Regolamento per l'assegnazione delle aree e degli altri immobili e per l'insediamento delle attività produttive", approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3357 del 21/09/99, esecutiva ai sensi di legge, modificato con deliberazione del Consiglio Generale n. 588 del 10 ottobre 2012, esecutiva ai sensi di legge";*

## IN LIQUIDAZIONE

- a2.1)** gli impegni dovranno avere come nuovo riferimento temporale la data di sottoscrizione del contratto di locazione;
- a.3.1)** il contratto di locazione dovrà essere inviato in copia, munito degli estremi di avvenuta registrazione, a questo Consorzio entro 60 giorni dalla stipula, pena la decadenza della presente ordinanza; il tutto sotto la responsabilità delle parti;
- 8) di comunicare** il presente nulla osta alle parti interessate previo inserimento nell'apposito registro delle ordinanze commissariali, ferma rimanendo ogni altra misura di pubblicità prevista dallo statuto, dai regolamenti ovvero dalla legge;
- 9) di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza segnalata dalle ditte richiedenti l'autorizzazione .

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE  
(Dott. Paolo Di Paolo)



ELABORATO PLANIMETRICO

compilato da:  
Orallini Nicola  
scritto all'albo:  
geometri  
cov. Ancona

N. 1225

Agenzia delle Entrate  
CATASTO FABBRICATI  
Ufficio Provinciale di  
Ancona

ALLA

Comune di Jesi

Divisione: Foglio: 39

Particella: 123

Protocollo n. del

Tipo Mappale n. del

Proiezione grafica dei subalterni

Scala 1 : 500




IMMOBILE  
OGGETTO  
DI SUBALTERNATE

Via Don Ballistoni

part. 309

3

part. 126



part. 122

Piano Terra



ALL. B)

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE, LA VENDITA E LA CONCESSIONE ALLE IMPRESE DI  
IMMOBILI PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

**Articolo 1  
(ambito oggettivo del regolamento)**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e le procedure di assegnazione, vendita, locazione degli immobili destinati ad insediamenti produttivi, a servizi, ad attività del settore terziario nonché ad ogni altra attività conforme alle esigenze ed all'utilità dell'ambito territoriale del Consorzio Zone Imprenditoriali Provincia di Ancona (Z.I.P.A.), ai sensi degli artt. 50 del D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, 36, comma 5° della l. 5 ottobre 1991 n. 317, 5, comma 2°, lett. f) ed h) della legge regionale Marche 19 novembre 1996 n. 48 e di ogni altra disposizione in materia eventualmente sopravvenuta.
2. Il presente regolamento disciplina altresì le procedure per l'insediamento, a qualsiasi titolo, di attività imprenditoriali nell'ambito territoriale del Consorzio.

**Articolo 2  
(individuazione e scelta delle localizzazioni)**

1. L'individuazione e la scelta delle localizzazioni nell'ambito degli agglomerati industriali del Consorzio spettano al Consorzio medesimo ai sensi dell'art. 36, comma 5° della legge 5 ottobre 1991 n. 317.
2. Tale individuazione avviene, anche tenendo conto delle istanze dei richiedenti, sulla base dei seguenti parametri:
  - a) prescrizioni e limitazioni degli strumenti urbanistici degli enti locali e degli strumenti urbanistici consortili;
  - b) disponibilità attuale di immobili e necessità di ricorrere alle procedure espropriative;
  - c) disponibilità e caratteristiche delle opere infrastrutturali esistenti o programmate;
  - d) caratteristiche delle iniziative imprenditoriali oggetto di istanza e loro incidenza sugli insediamenti esistenti o su quelli programmati, fermo restando l'obbligo di preventiva valutazione dell'impatto ambientale delle iniziative medesime e di ogni altra esigenza correlata alla tutela dall'inquinamento dei suoli e delle acque nonché alla eventuale bonifica dei suoli.

**Articolo 3  
(localizzazione degli insediamenti)**

1. Le iniziative di cui all'articolo 1 possono essere localizzate su immobili:
  - a) già in proprietà del Consorzio;
  - b) che il Consorzio deve ancora acquisire;
  - c) di proprietà delle ditte che intendono realizzare le iniziative;
  - d) di proprietà di terzi che le ditte promotrici dell'iniziativa intendono acquisire.
2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, lett. b), l'assegnazione è subordinata al perfezionamento dell'acquisto dell'immobile in capo al

Consorzio, escluso ogni diritto a risarcimenti e/o indennizzi nel caso di mancato perfezionamento dell'acquisto medesimo.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1°, lett.d), la disponibilità degli immobili, da intendersi come titolarità della proprietà o di altro diritto reale di godimento sui medesimi, deve sussistere al momento del perfezionamento dell'istruttoria sull'istanza di assegnazione.

#### **Articolo 4 (vendita degli immobili)**

1. Gli immobili di cui all'articolo 3, comma 1°, lettere a) e b), sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della stipula della compravendita e così come pervenuti al Consorzio in forza dei rispettivi titoli di provenienza, sulla base di uno schema tipo di contratto approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione, salvo eventuali modifiche che potranno essere apportate al predetto schema in presenza di situazioni specifiche.
2. Nella domanda di assegnazione gli interessati devono, previa esatta localizzazione dell'immobile, fornire preventivamente specifici elementi in ordine all'impatto ambientale dell'insediamento oggetto dell'iniziativa, fermo restando l'obbligo di osservanza dell'art. 40, comma 1° della legge 22 febbraio 1994 n. 146, del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e della legislazione regionale in materia.
3. Nella domanda di assegnazione gli interessati debbono altresì fornire specifiche indicazioni in ordine ai potenziali effetti inquinanti, sul suolo e sulle acque, dell'attività oggetto di iniziativa, impegnandosi comunque al rispetto della vigente normativa in materia di tutela delle acque, di difesa del suolo e di smaltimento dei rifiuti tra cui, non esaustivamente: il d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, il d.l. 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, il D.P.R. 27 marzo 1992 n. 309, l'art. 3, commi 24° e seguenti della legge 28 dicembre 1995 n. 549, ed ogni altra disposizione di legge o regolamento attuativa e/o modificativa, anche sopravvenuta.
4. Gli interessati debbono altresì impegnarsi, con la domanda di assegnazione, ad osservare le norme urbanistiche, tecniche ed igienico-sanitarie vigenti nel territorio del Comune nel quale ricade l'iniziativa, nonché la disciplina regolamentare del Consorzio inerente all'utilizzo di ogni servizio che il Consorzio stesso mette a disposizione delle infrastrutture ed iniziative imprenditoriali.
5. Nella domanda di assegnazione, inoltre, gli interessati debbono dare atto di avere preso visione degli immobili e che gli stessi sono idonei allo svolgimento dell'iniziativa sotto ogni profilo, compresi quelli igienici, sanitari ed ambientali e che è stata espletata – ove necessario – l'attività di bonifica da eventuali ordigni esplosivi e/o residuati bellici; in caso contrario, devono impegnarsi, *a propria cura e spese e senza responsabilità del Consorzio*, all'esecuzione di tale operazione prima della stipula della vendita.
6. Nella domanda dev'essere specificato se l'interessato intende procedere

all'acquisto tramite contratti di *leasing*. In tal caso l'assegnazione avverrà nei confronti dell'istante e della società di *leasing* che dovranno assumere tutti gli impegni stabiliti dal presente regolamento, nonché l'impegno a riprodurre tali obblighi nei successivi, eventuali contratti stipulati con terzi. *Analoga procedura dovrà essere seguita qualora l'assegnatario intenda stipulare un contratto di leasing successivamente alla assegnazione e comunque prima della stipula.*

## **Articolo 5 (destinazione degli immobili)**

1. Gli immobili di cui all'articolo 3, lett. a) e b), devono essere dall'acquirente destinati esclusivamente alla localizzazione di insediamenti produttivi, servizi, nonché di ogni altra attività contemplata all'articolo 1, e possono essere trasferiti ad imprenditori costituiti in forma individuale o associata.
2. L'atto di cessione deve contenere:
  - a) l'indicazione dell'attività imprenditoriale da svolgere sull'immobile oggetto di trasferimento e l'impegno dell'acquirente di avviare l'attività entro il termine perentorio stabilito nell'atto di cessione;
  - b) l'impegno dell'acquirente a mantenere sull'immobile l'attività imprenditoriale iniziale, o altra conforme alle previsioni di cui al precedente articolo 1, per un periodo non inferiore a 20 anni dalla stipula. In caso di attività diversa da quella iniziale ma conforme alle previsioni di cui all'art. 1, l'avvio dell'attività medesima è comunque subordinato al preventivo assenso del Consorzio.
  - c) l'impegno dell'acquirente, in caso di vendita, locazione o costituzione sull'immobile di qualunque altro diritto di godimento a favore di terzi, ad acquisire il preventivo assenso da parte del Consorzio ed a riprodurre nel relativo contratto i medesimi impegni di cui alle precedenti lettere a) e b) e l'impegno del terzo all'osservanza degli obblighi di cui alla presente lett. c). L'acquirente è esonerato dagli impegni di cui alla presente lettera c) nel caso in cui il trasferimento in proprietà o in godimento a favore di terzi riguardi uffici e/o unità commerciali inseriti in complessi edilizi direzionali, intendendo come tali i complessi edilizi caratterizzati dalla presenza di parti e/o impianti comuni (a titolo esemplificativo scale, parcheggi, ascensori, impianti, dotazioni antincendio, autorimessa, etc..).
3. E' in facoltà del Consorzio effettuare controlli finalizzati a verificare l'adempimento degli obblighi di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
4. In caso di inadempimento da parte dell'assegnatario ad una qualsiasi delle obbligazioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, il Consorzio può procedere alla risoluzione di diritto del contratto di vendita.
5. Se l'immobile è libero da manufatti, impianti o altre strutture di difficile rimozione, la risoluzione, che deve essere preceduta da diffida a cessare dalla condotta inadempiente con assegnazione di un termine perentorio, ed i cui effetti decorrono automaticamente dal ricevimento, da parte dell'acquirente o del suo avente causa, della successiva comunicazione, da parte del Consorzio, dell'avvenuto inadempimento, implica l'immediato ritrasferimento dell'immobile in capo al Consorzio, che corrisponderà

all'acquirente o al suo avente causa il prezzo originario di vendita maggiorato degli interessi legali al tasso vigente nel periodo intercorso tra la vendita ed il verificarsi del fatto risolutivo, dedotta la penale da stabilirsi nel contratto, e salvo il maggior danno.

6. Se sull'immobile insistono manufatti, impianti o altre strutture di difficile rimozione, il Consorzio può valutare l'opportunità di acquisire anche tali manufatti qualora siano state presentate istanze per iniziative che ne consentano un utile reinvestimento. In tal caso, il Consorzio corrisponde all'acquirente o al suo avente causa il prezzo dei manufatti, stimato da tre arbitri, di cui il primo nominato dal Consorzio, il secondo dall'imprenditore ed il terzo di comune accordo dai due arbitri di parte o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Ancona.
7. Ove difetti la possibilità di effettuare un utile reinvestimento dei manufatti insistenti sull'immobile, gli effetti della risoluzione implicano l'immediato ritrasferimento della proprietà in capo al Consorzio, il quale può diffidare l'assegnatario a provvedere alla rimozione dei manufatti entro un congruo termine, comunque non superiore a 24 mesi. Decorso tale termine, i manufatti sono acquisiti al patrimonio del Consorzio, escluso ogni diritto dell'assegnatario a compensi, risarcimenti e/o indennizzi. Solo qualora il Consorzio riutilizzi detti impianti, sarà corrisposto all'assegnatario il relativo prezzo determinato con le modalità di cui all'ultima parte del comma precedente.
8. Le suindicate cause di risoluzione non pregiudicano l'applicabilità al Consorzio dell'art. 63 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, rispetto al quale costituiscono fattispecie alternative e/o aggiuntive.
9. Le disposizioni contenute nei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo non trovano applicazione nel caso in cui il trasferimento in proprietà o in godimento a favore di terzi riguardi uffici e/o unità commerciali realizzate dal Consorzio ed inserite in complessi edilizi direzionali, intendendo come tali i complessi edilizi caratterizzati dalla presenza di parti e/o impianti comuni (a titolo esemplificativo scale, parcheggi, ascensori, impianti, dotazioni antincendio, autorimessa, etc..).

#### **Articolo 6 (servitù)**

1. Il Consorzio può riservarsi il diritto di costituire in ogni tempo a carico dell'immobile oggetto di trasferimento, e limitatamente alle parti di esso non occupate da insediamenti produttivi, anche ai sensi dell'art. 1029 c.c., soltanto le servitù, di volta in volta individuate, strettamente strumentali allo sviluppo ed al potenziamento infrastrutturale degli agglomerati imprenditoriali.
2. Ove il peso imposto ai sensi del comma precedente sia eccessivamente gravoso per l'attività imprenditoriale insediata sul fondo servente, all'assegnatario potrà riconoscersi il diritto alla corresponsione di un indennizzo onnicomprensivo.

## **Articolo 7 (Convenzioni)**

1. E' in facoltà del Consorzio stipulare convenzioni con i proprietari degli immobili di cui alla lett. c) dell'articolo 3 e con gli imprenditori interessati ad avviare attività sugli immobili di cui alla successiva lettera d) dello stesso articolo.
2. Il contenuto di tali convenzioni sarà conforme, per quanto possibile, alle disposizioni del presente regolamento.

## **Articolo 8 (prezzo degli immobili)**

1. Il prezzo di vendita degli immobili ed il canone per la locazione degli stessi è stabilito e periodicamente aggiornato dal Consorzio per singole zone di ciascun agglomerato ovvero per singoli lotti o beni in ragione della loro ubicazione rispetto alle infrastrutture consortili, alle dimensioni, alle caratteristiche, alla destinazione urbanistica e ad ogni altro parametro di valutazione rilevante a giudizio del Consorzio.

## **Articolo 9 (domande)**

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 4, per ottenere l'assegnazione di immobili o l'insediamento di iniziative imprenditoriali, anche in caso di ampliamento e/o variante, gli interessati devono presentare al Consorzio domanda scritta corredata dalla documentazione prevista dagli appositi modelli.
2. Le domande devono essere altresì corredate della ricevuta del versamento di una somma a titolo di contributo per spese di istruttoria, stabilita ed aggiornata periodicamente dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.
3. Le domande sono esaminate dal Consorzio secondo l'ordine cronologico di presentazione.
4. L'ordine di esame delle domande può essere variato in presenza di gravi motivi di urgenza quale, a titolo non esaustivo, sfratto esecutivo, ovvero per consentire l'avvio di iniziative di particolare rilevanza per dimensioni dell'insediamento produttivo, tempi di realizzazione, tipologia di attività, esigenze occupazionali attuali o programmate; tali ragioni di priorità devono essere dall'interessato adeguatamente documentate all'atto della presentazione della domanda.

## **Articolo 10 (dell'assegnazione)**

1. Il Consorzio, previa istruttoria dei competenti Uffici, decide sulle domande di assegnazione nei successivi sessanta giorni dalla avvenuta presentazione dell'istanza, dandone comunicazione agli interessati.
2. In sede di valutazione delle domande il Consorzio dovrà tenere conto di


**IN LIQUIDAZIONE**

**ORIGINALE**

Certifico che la presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio consortile, dal  
.....23/12/2019..... al .....07/01/2020..... e che contro la medesima non sono state prodotte  
opposizioni.

Jesi li, .....16/01/2020.....

**Il Commissario Liquidatore  
(Dott. Paolo Di Paolo)**



Si attesta che il presente atto è immediatamente eseguibile

Jesi li, .....23/12/2019.....

**Il Commissario Liquidatore  
(Dott. Paolo Di Paolo)**

